

Allegato di aggiornamento del
Protocollo anti-COVID di Istituto
al **02 Settembre 2020**



Redatto in collaborazione con:
STUDIO TECNICO-LEGALE CORBELLINI
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. unipersonale
Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
Tel. 02 90601324 Fax 02 700527180
E-mail info@agicomstudio.it - URL
www.agicomstudio.it
www.agicomstudio.it

PREMESSA

Il mese di agosto ed i primi giorni di settembre sono stati prolifici di atti di indirizzo e documenti tecnici provenienti dalle Autorità statali e questo ha imposto la redazione del presente aggiornamento del Protocollo anti-COVID 2020-2021 di Istituto.

La scelta operata, sia in considerazione degli stretti tempi a disposizione prima della riapertura di settembre, sia perché le diverse Autorità, statali e locali, stanno ancora quotidianamente emanando indicazioni che difficilmente potrebbero essere recepite a ciclo continuo, è stata quella di non procedere alla completa ridefinizione del documento fin qui redatto, bensì di optare per l'elaborazione di un allegato di aggiornamento (e ce ne saranno altri qualora nuove indicazioni dovessero pervenire), nel quale trovano spazio le precisazioni e le nuove prescrizioni.

Il presente allegato di aggiornamento, la cui elaborazione si è conclusa in data 02 Settembre 2020, è stato redatto sulla base di queste fonti:

- 03/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia*
- 06/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento e la diffusione di COVID-19*
- 07/08/2020 D.P.C.M. *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*
- 13/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Trasmissione del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e indicazioni ai Dirigenti Scolastici*
- 21/08/2020 Rapporto ISS COVID-19 58/2020 *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*
- 01/09/2020 D.I.P.S. dell'A.T.S. di Bergamo *Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (preso a riferimento anche per altre regioni/province)*

INDICAZIONI DI NATURA GENERALE

COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Al fine di evitare di fare confusione tra la segnaletica anti-COVID e quella di emergenza (evacuazione), per la prima viene evitato l'uso del colore verde e rosso e viene collocata in modo chiaro ma non eccessivo e limitatamente ai tratti in cui la stessa sia effettivamente utile.

ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI TERZI (FORNITORI, MANUTENTORI, ESPERTI ETC.)

Tutte le regole tecniche emanate dalle diverse Autorità sono concordi nel dare ampio spazio alle modalità di tracciamento dei contatti stretti al fine di rendere agevole e veloce la ricostruzione di tali contatti che deve essere comunicata all'Autorità Sanitaria, su sua specifica richiesta, al fine di individuare fin dalle prime ore i soggetti che potrebbero essere stati contagiati in seguito al contatto con un soggetto positivo al virus.

La comunicazione all'Autorità Sanitaria deve contenere, al fine di velocizzare le operazioni di contatto, oltre a nome e cognome, anche il numero di telefono e l'indirizzo del soggetto. Tali dati, di cui sicuramente disponiamo per allievi, genitori e dipendenti della scuola, potrebbero non essere in nostro possesso con riferimento ai dipendenti dei fornitori, manutentori, esperti esterni etc. e dovranno quindi essere richiesti all'atto dell'accesso. Tale necessità però comporta qualche problematica sotto il profilo della riservatezza dei dati (privacy) poiché non è possibile lasciare a disposizione di chiunque acceda alla struttura un registro recante tutte queste informazioni che potrebbero essere facilmente acquisite tramite una foto o una rapida trascrizione delle stesse.

All'ingresso a scuola il Collaboratore Scolastico consegna agli utenti esterni, di cui non si abbiano a disposizione i dati necessari, un modulo da compilare che verrà ritirato dal collaboratore stesso e consegnato, a fine giornata, in segreteria.

USO DEI GUANTI MONOUSO

A detta di molti esperti l'utilizzo dei guanti monouso in vinile/nitrile appare controversa in quanto induce l'utilizzatore a ritenersi "al sicuro" dal virus quando, in realtà, il guanto potrebbe essere contaminato esattamente come la mano nuda.

Il contatto con il virus mediante il guanto dovuta ad esempio all'azione di starnutire portando la mano guantata alla bocca etc. comporta la contaminazione del guanto nella stessa identica misura con cui comporterebbe la contaminazione della mano e conseguentemente, il rischio di entrare in contatto con il virus toccandosi gli occhi, il naso e la bocca con la mano guantata appare del tutto parificato.

E' da concludere quindi che l'uso del guanto monouso debba essere limitato a quei casi, già ampiamente regolati nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi ordinario, per cui lo stesso sia previsto come D.P.I. al fine di proteggere da agenti di natura chimica e/o biologica.

MASCHERINE IN USO AGLI ALLIEVI

A modifica di quanto precedentemente scritto, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico nelle ultime settimane hanno raccomandato che, anche gli allievi, facciano uso di mascherine chirurgiche quotidiane (ossia da usare un giorno solo) anziché delle mascherine di comunità in stoffa per le quali non si può avere certezza né sotto il profilo della loro modalità costruttiva, né sotto quello del loro periodico lavaggio con

modalità (detersivi, temperature etc.) adeguate. Pertanto si raccomanda agli allievi l'uso di mascherine chirurgiche giornaliere.

CUSTODIA DELLE MASCHERINE

La mascherina, di qualsiasi tipo essa sia e da chiunque sia utilizzata (personale e allievi), nelle occasioni in cui è consentito toglierla, deve essere custodita avendo cura di preservarla sotto il profilo igienico (è evidente che il contatto della mascherina con una superficie contaminata determina la contaminazione della stessa che, dovendo essere portata a stretto contatto con le vie aeree, con ogni probabilità determinerebbe il contagio del soggetto).

A tal fine appare adeguato e preferibile collocarla all'interno di un sacchetto personale in plastica che dovrà essere nella disponibilità di ciascuno e poi conservato in borsa, in tasca, sul banco o dove altro possibile.

TEMPO DI AZIONE DEI PRODOTTI VIRUCIDI

Il tempo di azione di un qualsiasi prodotto igienizzante/disinfettante è di circa 10 minuti. Questo significa che il personale addetto alle pulizie, nella fase della igienizzazione ordinaria o straordinaria degli ambienti, delle superfici e degli oggetti, avrà cura di inumidire generosamente lo straccio in microfibra e strofinare lo stesso sulle superfici/oggetti da igienizzare lasciandole bagnate e lasciando che il prodotto agisca fino a completa asciugatura/evaporazione.

INDIVIDUAZIONE DEL "REFERENTE COVID"

La scuola individua un "Referente COVID" e un suo sostituto in ogni plesso scolastico.

Rispetto a tali figure, il Ministero dell'Istruzione ha attivato un corso di formazione specifico volto a informare gli stessi circa i compiti e le funzioni pur essendo consapevoli che, compiti e funzioni specifiche andranno concordate con l'Autorità Sanitaria competente.

Sotto il profilo pratico viene individuata tale figura essenzialmente per raggiungere due finalità: la prima è quella di avere, da parte dell'Autorità Sanitaria, una figura fissa con cui collaborare e scambiare informazioni, che conosca i casi e che sappia esattamente le dinamiche del plesso al fine di ricostruire, se del caso, i contatti stretti (dovrà accedere a tutti i registri in modo da ricostruirli velocemente e precisamente); la seconda è figlia dell'applicazione delle norme privacy, stante il fatto che il referente COVID per sua natura tratta dati di natura particolare (sensibili, riferiti allo stato di salute), è bene che tale trattamento avvenga ad opera di un numero ridotto di soggetti e non da parte di chiunque sia, di volta in volta, presente a scuola.

E' in carico al referente COVID (che dovrà contare sulla collaborazione della segreteria didattica), il compito di monitorare la numerosità delle assenze per classe, avendo cura di segnalare all'Autorità Sanitaria quelle più rilevanti (oltre il 40% degli iscritti frequentanti) al fine di consentire l'individuazione di eventuali focolai pandemici.

ALUNNI CON FRAGILITA'

Tanto quanto è di fondamentale importanza garantire un trattamento specifico per i lavoratori che si trovino in condizione di fragilità rispetto al COVID, lo è nei confronti degli allievi che soffrano le medesime patologie.

In questo senso è attivato, in accordo e con la supervisione dell'Azienda di Tutela della Salute, un sistema di sorveglianza attiva che potrà essere attivato dalla famiglia, dalla medicina di famiglia e dalla scuola, da concertare con il referente COVID scolastico in accordo con il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale secondo modalità da richiedere alle unità sanitarie competenti per territorio che devono identificare delle interfacce specifiche.

CONCESSIONE IN USO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI (PALESTRE, AUDITORIUM ETC.)

Nel caso l'Istituto si trovi a concedere a terzi l'uso dei locali è fondamentale che si preveda la stipula di un protocollo d'intesa tra l'Istituto ed il terzo (associazione sportiva o altro) da cui si possa desumere chiaramente come siano regolamentate le eventuali interferenze (compresenza negli stessi orari ad esempio) ed a chi spetti l'igienizzazione degli ambienti prima e dopo l'attività.

A fini documentativi, utili anche alla ricostruzione dei contatti stretti, è indispensabile che si attui la registrazione di data e orario di utilizzo e degli interventi di pulizia e sanificazione di ambienti, superfici, attrezzi etc. svolti non solo direttamente dal personale scolastico (per il quale il registro deve già essere in uso in quanto previsto dal protocollo d'Istituto), ma anche per quelli svolti dal personale incaricato dal terzo utilizzatore.

AGGIORNAMENTO DEL PARAGRAFO "MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO"

Il paragrafo si intende così aggiornato (sono state recepite le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 58/2020 del 21/08/2020):

MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO	
DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
Tutti i lavoratori presenti devono essere informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trovano sul luogo di lavoro, devono immediatamente dichiarare tale condizione al datore di lavoro o al Referente COVID. Il datore di lavoro o il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza del lavoratore, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale all'uopo designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi non ne fosse provvisto ed inviterà il lavoratore a	SI ADOTTA IL MODULO RECANTE "DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO", ALLEGATO AL PRESENTE, SUGGERITO DALL'A.T.S. DI BERGAMO CHE APPARE

ritornare a casa e prendere contatti con il proprio Medico di Medicina Generale che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone). Nel caso in cui il lavoratore si trovasse in condizioni tali da non essere in condizioni di rientrare a casa da solo, il datore di lavoro provvederà a contattare il 112 per un intervento di emergenza. Se dovesse essere acclarata la positività al virus del lavoratore, l'Autorità Sanitaria competente contatterà il datore di lavoro o il Referente COVID che metterà a disposizione della stessa tutti i registri delle presenze per la ricostruzione puntuale dei contatti stretti avvenuti. Una volta che il soggetto si sia allontanato si procederà alla sanificazione del locale di isolamento. Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h). Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino all'esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale che autorizza il rientro.	CHIARO NELL'INDICARE QUALI SIANO GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE CHE VIENE ALLONTANATO DAL LUOGO DI LAVORO NEL CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIU' SOGGETTI SINTOMATICI A SCUOLA SARA' UTILIZZATO IL MEDESIMO LOCALE INDIVIDUATO GARANTENDO UN DISTANZIAMENTO TRA LE STESSE, SE POSSIBILE, SUPERIORE A QUELLO STANDARD DI UN METRO
Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente minore, il Datore di Lavoro o il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza dell'allievo, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale all'uopo designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi non ne fosse provvisto e contatterà il soggetto esercente la potestà genitoriale o tutoriale sullo stesso affinché si rechi a scuola per riaccompagnarlo a casa con la raccomandazione di contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone). Una volta che il soggetto si sia allontanato si procederà ad una prima pulizia approfondita del locale di isolamento ed al ricambio dell'aria. Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h). Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino all'esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta che autorizza il rientro.	SI ADOTTA IL MODULO RECANTE "DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO", ALLEGATO AL PRESENTE, SUGGERITO DALL'A.T.S. DI BERGAMO CHE APPARE CHIARO NELL'INDICARE QUALI SIANO GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE CHE VIENE ALLONTANATO DAL LUOGO DI LAVORO NEL CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIU' SOGGETTI SINTOMATICI A SCUOLA SARA' UTILIZZATO IL MEDESIMO LOCALE INDIVIDUATO GARANTENDO UN DISTANZIAMENTO TRA LE STESSE, SE POSSIBILE, SUPERIORE A QUELLO STANDARD DI UN METRO

AGGIUNTA DEL PARAGRAFO "GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA A CASA"

Questo nuovo paragrafo recepisce le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 58/2020 del 21/08/2020:

GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA A CASA	
DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
Il Lavoratore che presenti i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trova a casa, non deve uscire dalla propria abitazione e deve avvisare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone). Il Lavoratore avviserà l'Istituto dell'assenza dal lavoro per motivi di salute mediante il certificato medico. Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h). Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino all'esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale che autorizza il rientro.	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO
L'allievo che presenti i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trova a casa, non deve uscire dalla propria abitazione e direttamente (maggioranni) o mediante il genitore o chi esercita la potestà il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del	PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

test diagnostico (tampone). Lo studente maggiorenne o chi esercita la potestà sul minore avvisa poi l'Istituto dell'assenza per motivi di salute. Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h). Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino all'esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta che autorizza il rientro.	
--	--

REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento stante l'evoluzione rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia.

Stante la continua variazione delle notizie, il datore di lavoro ed i suoi consulenti tecnici consultano con cadenza quotidiana il sito <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> per acquisire informazioni e, se necessario sospendere l'attività lavorativa in caso di ordine in tal senso emanato dall'Autorità Pubblica.